Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 109

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 13 maggio 1953

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c c postale n. 1 2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 109 DEL 13 MAGGIO 1953:

Ministero delle finanze: Concorsi per esami nei ruoli di gruppo A e B dell'Amministrazione finanziaria.

(2129)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 29 marzo 1952
registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1952
registro n. 8 Difesa-Marina, foglio n. 173.

Sono concesse le sottonotate decorazioni al valor militare:

A VIVENTI

MEDAGLIA IN ARGENTO AL VALOR MILITARE

Stato Maggiore della Marina Militare

ROCCARDI Giovanni di Mariano e di Scafi Agnese, nato a Serrone (Frosinone) il 5 luglio 1912, tenente di vascello. — Giovane ufficiale destinato al Servizio informazioni e dislocato all'estero, si distingueva per elevato senso del dovere e noncuranza del pericolo collaborando alla preparazione e all'esecuzione di ardite azioni di sabotaggio contro piroscafi avversari, azioni che con assoluta riservatezza tra rischi elevati venivano portati a felice compimento. — Mediterraneo, 7 luglio 4 agosto 1943.

MEDAGLIA IN BRONZO AL VALOR MILITARE

Stato Maggiore della Marina Militare

SANFELICE di MONTEFORTE Ignazio di Augusto e fu Ciccarelli Anna, nato a Napoli il 14 febbraio 1909, tenente fanteria complemento. — Nel corso del conflitto 1940-1943 si comportava valorosamente nell'assolvimento di delicate ed ardite missioni. — Mediterraneo, 1940-1943.

FALCONI Mario fu Cesare e fu Casanova Elvira, nato a La Spezia il 18 novembre 1896, capo segnalatore 1ª cl., matricola 5269 (ora capitano C.E.M M.). — Destinato al Servizio informazioni e dislocato all'estero, si distingueva per elevato senso del dovere e noncuranza del pericolo collaborando alla preparazione di ardita azione di sabotaggio contro un piroscafo avversario, azione che — con assoluta riservatezza — veniva portata a felice compimento. — Mediterraneo, 4 agosto 1943.

(1487)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1952, n. 4552.

Approvazione del regolamento per le spese da farsi in economia dalle scuole magistrali statali, relative alla somministrazione della refezione calda agli alunni e al personale delle classi del grado preparatorio annesse alle scuole medesime.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

Visto il regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297;

Visto il regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286, che apporta modificazioni ed aggiunte al testo unico precitato per quanto riguarda l'ordinamento degli istituti per la formazione delle insegnanti per le scuole del grado preparatorio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato il regolamento per le spese da farsi in economia dalle scuole magistrali statali, relative alla somministrazione della refezione calda agli alunni e al personale delle classi del grado preparatorio delle scuole medesime, annesso al presente decreto e firmato d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro proponente e da quello per il tesoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1953
Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 59. — PALLA

Regolamento per le spese da farsi in economia dalle scuole magistrali statali, relative alla somministrazione della refezione calda agli alunni e al personale delle classi del grado preparatorio annesse alle scuole magistrali.

Art. 1.

Le scuole magistrali statali per la formazione delle maestre del grado preparatorio possono provvedere, ciascuna fino al limite di L. 1.500.000 alla spesa in economia per la somministrazione della refezione calda agli alunni e al personale insegnante e di servizio delle classi preparatorie annesse alle scuole magistrali medesime.

Art. 2.

Al pagamento della spesa di cui all'art. 1 si fa luogo mediante apertura di credito a favore delle direttrici delle singole scuole magistrali, le quali ne renderanno conto a norma della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 3.

Gli acquisti sono effettuati da ciascuna delle direttrici avuto riguardo agli affidamenti che le ditte fornitrici danno sia per quanto riguarda la genuinità dei prodotti, sia per la convenienza dei prezzi in relazione alle condizioni del mercato.

I prezzi saranno subordinati alla conferma, quanto alla congruità, da parte delle Camere di commercio, nelle città Capoluoghi di provincia e dei sindaci negli altri Comuni.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 4553.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 16 novembre 1950, n. 1093, per il conferimento dei diplomi ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 16 novembre 1950, n. 1093;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro ad interim per il tesoro;

Decreta:

E' approvato il regolamento per la concessione di diplomi ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte, nel testo allegato al presente decreto e firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro ad interim per il tesoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1953
Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 81. — PALLA

Regolamento per la concessione di diplomi ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte

Art. 1.

Le proposte per la concessione di diplomi ai benemeriti dell'educazione, della scuola e della diffusione ed elevazione della cultura di cui all'art. 1 della legge 16 novembre 1950, n. 1093, sono fatte:

a) per i funzionari del Ministero, i rettori delle università, i direttori degli istituti di istruzione superiore, i presidenti degli istituti di istruzione artistica, i provveditori agli studi ed i direttori delle biblioteche pubbliche governative dai competenti direttori generali;

b) per il personale delle università e degli istituti di istruzione superiore dai rispettivi rettori e direttori;

c) per il personale degli istituti di istruzione artistica dai rispettivi presidenti;

d) per il personale direttivo e insegnante degli istituti di istruzione media classica scientifica e magistrale, tecnica e artistica, per il personale degli istituti di educazione, nonchè per il personale degli uffici scolastici provinciali e per quello ispettivo, direttivo e insegnante delle scuole elementari dai provveditori agli studi;

e) per le persone non contemplate nelle lettere precedenti da una delle autorità come sopra indicate, a seconda del ramo di istruzione o dell'attività culturale o artistica a vantaggio dei quali si sia svolta l'attività del designato.

Art. 2.

Le proposte di concessione di diplomi a cittadini italiani residenti all'estero o a cittadini stranieri saranno fatte dal Ministero degli affari esteri.

Art. 3.

Le proposte di concessione di diplomi dovranno essere inviate agli uffici del Ministero della pubblica istruzione di cui al successivo art. 4 nel mese di ottobre di ciascun anno.

Le proposte dovranno essere motivate ed accompagnate da una relazione sull'attività svolta dal designato, sui suoi titoli di merito e la sua condotta civile e morale; dovrà essere inoltre specificata la classe di diploma per cui è fatta la proposta.

Art. 4.

L'istruttoria su ogni proposta è affidata alla direzione che risulti specificatamente competente in vista dell'attività svolta dal designato.

Art. 5.

Le proposte, istruite e corredate del parere della direzione generale rispettivamente competente, dovranno essere trasmesse al presidente della Commissione costituita in base all'art. 6 della legge 16 novembre 1950, n. 1093, non oltre il giorno 15 febbraio di ciascun anno.

Art. 6.

Indipendentemente dalla procedura stabilita nei precedenti articoli, la Commissione dà parere sulle proposte fatte direttamente per iniziativa del Ministro o di membri della Commissione stessa.

Art. 7.

Le adunanze della Commissione incaricata dell'esame dei titoli delle persone proposte per la concessione di diplomi saranno valide quando intervengano almeno due terzi dei componenti.

Per ogni proposta sarà incaricato di riferire uno dei membri della Commissione.

Le proposte non approvate dalla Commissione potranno essere ripresentate all'esame di essa solo quando saranno trascorsi almeno due anni e a condizione che la persona proposta abbia acquistato nuovi titoli di benemerenza.

Nessuna proposta potrà essere ripresentata alla Commissione se non siano trascorsi almeno quattro anni dalla data in cui è stata respinta per la seconda volta, rimanendo sempre ferma la condizione dell'acquisto di nuovo titoli di benemerenza.

Art. 8.

Le medaglie previste dall'art. 3 della legge 16 novembre 1950, n. 1093, si porteranno alla parte sinistra del petto, appese ad un nastro di seta dai colori nazionali della lunghezza di 32 millimetri, bordato da una banda di colore viola larga 4 millimetri.

Con successivo provvedimento ministeriale saranno stabilite le caratteristiche del diploma e saranno specificate quelle della medaglia, sommariamente descritte nel citato art. 3 della legge.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica:

Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

LEGGE 13 aprile 1953, n. 337.
Disposizioni a favore dell'Unione nazionale mutilati per servizio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

All'Unione nazionale mutilati per servizio, eretta in ente morale con decreto del Capo provvisorio dello Stato 24 giugno 1947, n. 650, è riconosciuta la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali dei mutilati ed invalidi per causa di servizio, militare e civile, presso le pubbliche Amministrazioni e presso tutti gli enti ed istituti che hanno per scopo l'assistenza, la rieducazione ed il lavoro dei minorati per causa di servizio.

Art. 2.

L'Unione nazionale mutilati per servizio collabora con le competenti Amministrazioni dello Stato nello studio dei problemi dei minorati per causa di servizio e delle provvidenze in loro favore.

Ad essa spetta la designazione dei rappresentanti dei mutilati ed invalidi per causa di servizio militare e civile, nelle Amministrazioni degli istituti che abbiano per fine l'assistenza, la rieducazione e l'istruzione dei minorati per causa di servizio, e in tutti gli altri casi in cui le norme statutarie di enti ed istituti prevedano una rappresentanza di detta categoria di minorati nella propria amministrazione.

Art. 3.

L'Unione nazionale mutilati per servizio è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'interno che ne approva i bilanci.

Art. 4.

Sono estese all'Unione tutte le disposizioni di favore, generali o speciali, vigenti per le istituzioni di assistenza e di beneficenza.

Agli effetti fiscali l'Unione è equiparata alle Amministrazioni dello Stato. In particolare, gli immobili adibiti a sede dell'Unione sono esenti da imposte dirette, tasse e contributi di qualsiasi natura sui terreni e sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali. L'Unione è esente dall'imposta di ricchezza mobile, nonchè dall'imposta comunale sull'industria, con relativa addizionale provinciale e dalla imposta in favore delle Camere di commercio, industria e agricoltura, normalmente commisurate sullo stesso imponibile.

Sono altresì esenti dall'imposta di consumo i mobili, il gas, la luce, l'energia elettrica e tutti gli altri generi, compresi i materiali occorrenti per la costruzione, l'adattamento, il corredamento e il funzionamento degli istituti dell'Unione, compresi i locali di direzione, amministrazione, contabilità e simili, ovunque situati, nonchè per qualsiasi forma di attività diretta al conseguimento degli scopi dell'Ente.

L'imposta sul valore globale dei trasferimenti a titolo gratuito è dovuta dall'Unione nella misura della metà del tributo ordinario.

Art. 5.

L'Avvocatura dello Stato può assumere, se richiesta, la rappresentanza e la difesa dell'Unione in tutti i giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.

Art. 6.

L'Unione ha facoltà di imporre ai mutilati ed invalidi per causa di servizio militare o civile, divenuti tali per fatti di guerra, residenti nel territorio della Repubblica, i quali fruiscano di pensione privilegiata ordinaria o di assegno privilegiato rinnovabile, o di assegno per minorazione a carico dello Stato o degli enti locali, territoriali ed istituzionali, il pagamento, dal 1° del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contributo finanziario continuativo di lire 50 mensili, da destinare al funzionamento dei propri uffici di assistenza.

Art. 7.

La riscossione del contributo di cui al precedente articolo è effettuata, mediante ritenuta diretta sui singoli pagamenti mensili, dagli Uffici provinciali del tesoro presso le Intendenze di finanza, per i titolari di pensione od assegno privilegiato ordinario a carico dello Stato, e dai rispettivi servizi di Tesoreria, per i titolari di pensione, o di assegno per minorazione a carico degli enti locali, territoriali ed istituzionali.

Le somme ritenute sono versate, entro il mese successivo a quello in cui si fa luogo alla ritenuta, accreditandone l'importo in apposito conto corrente postale, intestato al Comitato centrale direttivo dell'Unione.

Spetta al Comitato medesimo di ripartirne il rispettivo importo fra i dipendenti uffici di assistenza, in rispondenza di regola, a quello delle somme ritenute nelle rispettive circoscrizioni.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Milano, addì 13 aprile 1953

EINAUDI

De Gasperi — Scelba — Pella — Rubinacci — Vanoni

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1953, n. 338.
Aumento delle tariffe dei canoni di manutenzione e di fitto delle linee telegrafiche e telefoniche per l'esercizio finanziario 1950-51.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 11 della legge 5 aprile 1950, n. 269, concernente la maggiorazione dei canoni per la manuten-

zione e l'uso delle linee telegrafiche e telefoniche e degli apparati telegrafici per gli esercizi 1947-48 e 1948-49;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I canoni annui per la manutenzione e per l'uso delle linee telegrafiche e telefoniche, dei sostegni, della corda e dei ganci portacavi, dei conduttori in cavi aerei, sotterranei e sottomarini e degli apparati telegrafici, comunque stabiliti, vengono fissati per il periodo 1° luglio 1950-30 giugno 1951 nella misura risultante dalla tabella annessa al presente decreto.

Art. 2.

I canoni di cui all'annessa tabella sono ridotti della metà per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per le Ferrovie dello Stato e per la Società Italcable, e di 1/4 per il Ministero della difesa (Aeronautica, Esercito e Marina) e per le Società di ferrovie e tranvie ad uso pubblico.

Art. 3.

Per le Società telefoniche concessionarie di zona, i canoni per appoggio e manutenzione dei circuiti posati anteriormente al 1° luglio 1925 e ceduti con convenzione saranno calcolati, per il periodo 1° luglio 1950-30 giugno 1951, nella misura di lire 4590 annue a km.-doppino.

Per i circuiti sociali posati posteriormente al 1° luglio 1925 e per le palificazioni ed i conduttori di proprietà dei telegrafi ceduti in uso alle predette Società, saranno applicati, per lo stesso periodo indicato nel comma precedente, i canoni previsti dalla tabella annessa alla presente legge, ridotti della metà.

Art. 4.

Per i tronchi speciali costruiti e mantenuti nello interesse del Ministero della difesa (Aeronautica, Esercito, Marina) già regolati da apposite convenzioni, i canoni contemplati nella tabella di cui al precedente art 1, per ciò che riguarda la manutenzione della palificazione e dei fili, vengono ridotti di 1/4 mentre la quota annua stabilita per il rimborso stipendio di ogni agente addetto alla sorveglianza di ciascun tronco viene fissata per il periodo 1° luglio 1950-30 giugno 1951 in L. 600.000.

Art. 5.

Nei riguardi dei canoni dovuti dalle Ferrovie dello Stato, si osservano le modalità previste dall'art. 9 della Convenzione stipulata fra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e quella ferroviaria il 4 aprile 1941, e dalle successive modificazioni.

Art. 6.

Per l'uso di ciascun canale in telegrafia armonica si applica, per il periodo 1° luglio 1950-30 giugno 1951, il canone di L. 11.475 annue a km.-canale.

Per i collegamenti in telegrafia armonica utilizzati per periodi inferiori alle otto ore giornaliere si applica un ottavo dei predetti canoni moltiplicato per il numero delle ore di utilizzazione aumentato di un quarto d'ora per ciascun periodo di utilizzazione.

I canoni suddetti sono ridotti della metà per le Ferrovie dello Stato e per la Società Italcable, e di un quarto per il Ministero della difesa.

Per i privati concessionari i canoni stessi vengono invece maggiorati in relazione al traffico che potrà essere inoltrato sulle linee concesse anche se trattasi di collegamenti telegrafici interurbani realizzati con diversi sistemi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — SPATARO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1953
Atti del Governo, registro n. 76, *foglio n.* 69. — PALLA

Tabella canoni di manutenzione e di fitto per l'esercizio 1950-1951

	Voce	Lire
	Canoni manutenzione palificazione e fili	
1)	Per ogni km. di palificazione semplice di proprietà di terzi	22.950
2)	Per ogni km. di palificazione doppia di proprietà di terzi	38.250
3)	Per ogni km. di filo posato su palificazione di proprietà di terzi	1.530
4)	Per ogni km. di filo posato su palificazione dei telegrafi	7.650
	Canoni manutenzione sostegni, corda e ganci portacavi aerei	
5)	Per ogni km. di sostegni, corda-ganci portacavi aerei di proprietà di terzi (1)	28.350
6)	Per ogni km. di corda e ganci aerei portacavi aerei su sostegni di proprietà dei telegrafi (1)	11.475
	Canoni di fitto per palificazioni e conduttori di proprietà dei telegrafi utilizzati da terzi	
7)	Per ogni km. di palificazione semplice utilizzata esclusivamente dal terzo	31.800
8)	Per ogni km. di palificazione doppia utilizzata esclusivamente dal terzo	52.800
9)	Per ogni km. di filo di ferro o di bronzo posato su dette palificazioni	3.355
10)	Per ogni km. di filo di ferro o di bronzo posato su palificazioni con comunicazioni promiscue	11.475
11)	Per ogni km. di doppino telefonico aereo ceduto in uso	22.950
12)	Per ogni km. di doppino telefonico aereo ceduto in uso ed utilizzato dall'utente anche in A.F. con apparecchiatura di sua proprietà si applica oltre al canone base quello suppletivo a km. canale di	2.295
13)	Per ogni km. di canale A.F. con apparecchiatura di proprietà del cedente	13.800
14)	Per ogni km. di conduttore di raccordo in cavo telegrafico aereo o sotterrato	11.475
15)	Per ogni km. di coppia in cavo sottomarino (2)	76.500
	Quando la coppia è utilizzata dall'utente anche in A.F. con apparecchiature di sua proprietà si applica, oltre al canone base ed in analogia di quanto viene praticato per i doppini aerei, quello suppletivo a km. canale di	7.650
16)	Per ogni km. di conduttore in cavo sottomarino (2)	38.250
	Per ogni km. di virtuale telefonico realizzato su due coppie in cavo sottomarino si applica il canone d'uso di	10.200
	Per ogni km. di simultanea telegrafica o telefonica su circuiti in cavo sottomarino si applica il canone d'uso di	5.100

17) Per ogni km. di virtuale telefonico realizzato su quadrato aereo	3.060
18) Per ogni km. di simultanea telegrafica o telefonica su circuiti aerei	1.530

Canoni apparati

19) Canone manutenzione apparati telestampanti di proprietà di terzi	90.000
20) Canone di uso e di manutenzione apparati telestampanti di proprietà dei telegrafi ceduti a terzi	270.000
21) Canone manutenzione riperforatori telestampanti di proprietà di terzi	26.250
22) Canone di uso e manutenzione riperforatori telestampanti di proprietà dei telegrafi ceduti a terzi	60.000
23) Canone manutenzione di 1 emettitore automatico per telestampante di proprietà di terzi	36.750
24) Canone di uso e manutenzione di 1 emettitore automatico per telestampante di proprietà dei telegrafi ceduto a terzi	90.000
25) Canone manutenzione apparato Morse di proprietà di terzi	7.500
26) Canone di uso e manutenzione apparato Morse di proprietà dei telegrafi ceduto a terzi	15.000

(1) Per i cavi sotterrati di proprietà di terzi non si applica alcun canone di manutenzione. In caso di guasto di cavi sia aerei che sotterrati i proprietari debbono rimborsare le spese di riparazione a piè di lista.

(2) Il canone si riferisce soltanto all'uso dei cavi sottomarini. In caso di guasti le spese di riparazione verranno ripartite fra i vari utenti (compresa l'Amministrazione dei telegrafi) in proporzione al numero delle comunicazioni utilizzate da ciascuno, seguendo il criterio che la quota dovuta dagli utenti dei circuiti telefonici sia doppia di quella dovuta dagli utenti dei circuiti telegrafici.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 1953, n. 339.

Norme riguardanti l'attuazione dei ruoli speciali transitori presso le cancellerie e segreterie giudiziarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 della legge 5 giugno 1951, n. 376, recante norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione dei ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, modificato dal regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935, concernente l'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

Visto il regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, concernente l'ordinamento degli uscieri giudiziari;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

La Commissione centrale di scrutinio per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, prevista dall'art. 8 del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935, esprime parere, in luogo del Consiglio di amministrazione, sulle domande di collocamento nei ruoli speciali transitori relativi al detto personale a norma dell'art. 4 della legge 5 giugno 1951, n. 376, nonchè sulle altre domande previste dagli articoli 6 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e 13 e 14 della legge 5 giugno 1951, n. 376.

Il parere della Commissione centrale di scrutinio sarà preceduto dal parere delle Commissioni di vigilanza prevedute dall'art. 25 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, se si tratta di personale che presta servizio presso gli uffici giudiziari, e del parere del capo dell'ufficio per il personale che non presta servizio presso detti uffici.

Le Commissioni distrettuali per il personale subalterno previste dall'art. 39 del regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, esprimono parere, in luogo del Consiglio di amministrazione, sulle domande di collocamento nel ruolo speciale transitorio relativo al detto personale a norma dell'art. 4 della legge 5 giugno 1951, n. 376, nonchè sulle altre domande previste dagli articoli 6 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e 13 e 14 della legge 5 giugno 1951, n. 376.

Il parere è dato dalla Commissione distrettuale presso la Corte di appello nella cui circoscrizione si trova l'ufficio al quale è addetto l'impiegato che ha presentato la domanda.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1953

EINAUDI

DE GASPERI — ZOLI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1953
Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 87. — PALLA

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1953.

Emissione delle speciali marche istituite col decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1951, n. 770, per il pagamento del diritto dovuto all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dai concessionari del trasporto dei pacchi.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto Presidenziale 11 luglio 1951, n. 770, concernente l'istituzione di speciali marche per il pagamento dei diritti dovuti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dai concessionari del trasporto dei pacchi;

Visto il decreto Presidenziale 2 agosto 1952, n. 1316, recante variazioni alle tariffe postali per l'interno della Repubblica, col quale è stata stabilita la misura del diritto dovuto dai concessionari del trasporto pacchi;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione delle speciali marche istituite col decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1951, n. 770, nei valori di L. 40, 50, 75 e 110, per il pagamento del diritto dovuto all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dai concessionari del trasporto dei pacchi.

Art. 2.

Con separato decreto saranno precisati i colori e le altre caratteristiche tecniche delle marche di cui all'articolo che precede.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 marzo 1953

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPATARO

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1953
Registro n. 11 Ufficio riscontro poste, foglio n. 102. — FAGGIANI

(2255)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1953.

Costituzione dell'« Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della Lombardia » e approvazione del relativo statuto.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Vista la domanda presentata dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, per ottenere l'autorizzazione, ai sensi della legge precitata, a costituire, insieme ad altre aziende di credito ed enti esercenti l'assicurazione, un istituto specializzato per la concessione di finanziamenti a medio termine alle medie e piccole industrie, con raggio d'azione limitato al territorio della Lombardia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Articolo unico.

E' autorizzata la costituzione ai sensi della legge 22 giugno 1950, n. 445, di un istituto specializzato per la concessione di finanziamenti a medio termine alle medie e piccole industrie, con raggio d'azione limitato al territorio delle provincie lombarde.

Detto istituto, che assumerà la denominazione di « Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della Lombardia », sarà regolato dalle norme dello statuto, composto di 27 articoli, allegato al presente decreto.

Il presente decreto e l'allegato statuto saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 maggio 1953

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per l'industria e per il commercio
CAMPILLI

Statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della Lombardia

Costituzione e scopo dell'Istituto

Art. 1.

Ai fini ed agli effetti della legge 22 giugno 1950, n. 445 è costituito un Ente di diritto pubblico denominato « Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della Lombardia ».

Oltre alla promotrice, Cassa di risparmio delle provincie lombarde, fanno parte dell'Istituto, quali enti partecipanti, gli istituti creditizi ed assicurativi elencati nel successivo art. 5.

Potranno inoltre far parte dell'Istituto altre aziende di credito od enti di qualsiasi natura esercenti il credito e l'assicurazione che siano stati autorizzati dai rispettivi organi di vigilanza ed ammessi dall'assemblea.

Art. 2.

L'Istituto ha personalità giuridica propria e sede in Milano.

Art. 3.

L'Istituto ha durata illimitata.

Art. 4.

Scopo dell'Istituto è la concessione di crediti a medio termine alle medie e piccole imprese industriali al fine di mettere in valore risorse economiche e possibilità di lavoro nel territorio della Lombardia.

Mezzi finanziari e operazioni dell'Istituto

Art. 5.

Il fondo di dotazione dell'Istituto è di L. 550.000.000 ripartite in quote di partecipazione nominative, indivisibili, di L. 5.000.000 (cinquemilioni) ciascuna, delle quali vengono sottoscritte:

Cassa di risparmio delle provincie lombarde, n. 65 quote pari a L. 325.000.000;

Banco ambrosiano Milano, n. 6 quote pari a L. 30.000.000;

Banca alto milanese « Giorgetti, Saibene, Airoldi e C. » Busto Arsizio, n. 5 quote pari a L. 25.000.000;

Credito artigiano Milano, n. 5 quote pari a L. 25.000.000;

Monte di credito su pegno di Milano, n. 5 quote pari a L. 25.000.000;

Riunione adriatica di sicurtà, n. 3 quote pari a lire 15.000.000;

L'Assicuratrice italiana, n. 2 quote pari a L. 10.000.000;

Banca agricola milanese Milano, n. 2 quote pari a lire 10.000.000;

Banca commercio e industria Commercio serico Milano, n. 2 quote pari a L. 10.000.000;

Banca lombarda di depositi e conti correnti Milano, n. 2 quote pari a L. 10.000.000;

Banca S. Paolo Brescia, n. 2 quote pari a L. 10.000.000;

Banca provinciale lombarda Bergamo, n. 2 quote pari a L. 10.000.000;

Banco lariano Como, n. 2 quote pari a L. 10.000.000;

Credito commerciale - Cremona, n. 2 quote pari a lire 10.000.000;

Credito varesino Varese, n. 2 quote pari a L. 10.000.000;

Banca d'America e d'Italia Milano, n. 1 quota pari a L. 5.000.000;

Banca di Valle Camonica Breno (Brescia), n. 1 quota pari a L. 5.000.000;

Banca piccolo credito bergamasco Bergamo, n. 1 quota pari a L. 5.000.000.

In totale n. 110 quote pari a L. 550.000.000.

Il fondo di dotazione potrà essere aumentato con delibera dell'Assemblea dei partecipanti.

La responsabilità dei partecipanti all'Istituto è limitata alle quote di partecipazione assunte.

Non è ammessa la cessione di quote se non a favore di altro ente partecipante, e la cessione medesima è altresì subordinata a delibera di consenso del Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

L'ammissione all'Istituto di altri enti, di cui all'art. 1, è subordinata a delibera di consenso dell'assemblea dei partecipanti.

Il versamento delle quote sottoscritte dovrà essere effettuato — su richiesta del Consiglio di amministrazione — entro dieci giorni dalla data dell'invito e in un'unica soluzione. Se un eventuale aumento del fondo di dotazione non è integralmente sottoscritto nel termine previsto dalla deliberazione, i sottoscrittori sono liberati dall'obbligo assunto, a meno che nella deliberazione stessa non sia altrimenti disposto.

Art. 6.

L'Istituto, per lo svolgimento della sua attività, si avvale dell'organizzazione della Cassa di risparmio delle provincie lombarde e di quella degli altri enti partecipanti che aderiscano a mettere i propri sportelli a disposizione dell'Istituto medesimo.

L'Istituto è rappresentato localmente, in conformità di apposite convenzioni da stipulare, dalla predetta Cassa di risparmio nonchè dagli altri enti partecipanti che abbiano dato l'adesione di cui al precedente comma.

Art. 7.

L'Istituto provvede alla concessione del credito:

a) con il fondo di dotazione e con i fondi di riserva;

b) con la emissione di obbligazioni e buoni fruttiferi, nominativi e al portatore, previa osservanza delle modalità e delle limitazioni stabilite dall'organo di vigilanza;

c) con le aperture di credito in conto corrente eventualmente accordate dagli enti partecipanti, nei limiti e con le formalità previsti dalle rispettive norme statutarie.

L'Istituto può compiere con l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito) di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, le operazioni previste alle lettere *a)* *b)* *c)* dell'art. 18 della legge medesima.

E' vietata all'Istituto la raccolta del risparmio sotto qualsiasi altra forma.

Art. 8.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Istituto può compiere, nei confronti delle imprese industriali operanti nella sua zona di competenza territoriale e con le limitazioni stabilite dall'art. 5 della legge 22 giugno 1950, n. 445, le seguenti operazioni attive:

a) mutui o aperture di credito assistiti da garanzie mobiliari e immobiliari od anche eccezionalmente da garanzie personali;

b) sovvenzioni e sconti cambiari;

c) sottoscrizione di titoli obbligazionari all'atto della emissione;

d) operazioni di tesoreria sotto forma di riporti e anticipazioni su titoli di Stato, titoli obbligazionari, nonchè sconto di buoni del Tesoro ordinari.

Salvo diversa determinazione dell'organo di vigilanza, la durata massima delle operazioni non può, singolarmente, superare:

per i mutui: dieci anni;
per le sovvenzioni o sconti cambiari: cinque anni;
per le aperture di credito: tre anni.

E' inibito comunque l'esercizio del credito per durata inferiore ad un anno.

L'Istituto può, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, concorrere alla costituzione di società finanziarie aventi sede nel territorio di cui all'art. 4 e per fine di promuovere lo sviluppo dell'industria nel territorio medesimo, non che sottoscrivere eventuali aumenti di capitale delle società medesime.

Le somme da impiegare nelle operazioni di cui al comma precedente non possono globalmente in alcun momento superare la misura del 10 % del fondo di dotazione, quale risulta ogni anno dal bilancio approvato.

Art. 9.

L'Istituto gode delle agevolazioni di cui all'art. 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445, e successive modificazioni.

Organi dell'Istituto

Art. 10.

Sono organi dell'Istituto:

a) l'assemblea dei partecipanti;

b) il presidente;

c) il Consiglio di amministrazione;

d) la Giunta esecutiva;

e) il Collegio sindacale;

f) il direttore.

Assemblea

Art. 11.

L'assemblea è costituita dai legali rappresentanti dell'ente promotore e degli altri enti partecipanti a norma dei rispettivi statuti; essi dispongono di un voto per ogni quota del fondo di dotazione di cui risultino titolari quindici giorni prima della data dell'assemblea.

Ogni partecipante può farsi rappresentare all'assemblea da un altro partecipante mediante delega conferita anche a mezzo di semplice lettera.

Nessun partecipante potrà avere più di una delega.

Art. 12.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria è convocata entro il mese di aprile di ogni anno per deliberare in particolare sugli oggetti di cui all'art. 13, commi *a)* *b)* *c)* *d)* *e)* *f)*.

Le assemblee straordinarie sono convocate ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo creda necessario, o ne sia fatta domanda motivata dal Collegio sindacale, o da tanti partecipanti che rappresentino almeno un quinto del fondo di dotazione dell'Istituto: in questi ultimi due casi l'adunanza dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

Le assemblee sono presiedute dal presidente dell'Istituto o da chi lo sostituisce a termini del vigente statuto.

La convocazione delle assemblee è fatta a mezzo lettera raccomandata, da spedire ai partecipanti, alla loro sede, almeno quindici giorni dalla data fissata per la riunione.

La lettera di convocazione deve indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione e contenere l'integrale elenco delle questioni da trattare.

Per la validità delle assemblee, ordinarie e straordinarie, occorre la presenza di tante quote di partecipazione che rappresentino almeno la metà del fondo di dotazione; per la validità delle relative deliberazioni, occorre il voto favorevole della maggioranza delle quote presenti all'assemblea.

Art. 13.

Spetta all'assemblea:

a) nominare i membri del Consiglio di amministrazione;

b) nominare i sindaci di sua competenza;

c) approvare il bilancio dell'Istituto;

d) provvedere al riparto degli utili netti conseguiti;

e) determinare la misura delle medaglie di presenza e delle diarie spettanti ai componenti del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva per l'intervento alle riunioni dei rispettivi organi;

f) determinare il compenso dei sindaci effettivi;

g) decidere sulle domande di partecipazione all'Istituto eventualmente avanzate dagli enti indicati nell'ultimo comma dell'art. 1, nonchè deliberare sull'aumento del fondo di dotazione, stabilendone le relative modalità;

h) deliberare le modifiche del presente statuto, che dovranno poi essere approvate con le modalità di cui all'art. 1 della legge 22 giugno 1950 n. 445;

i) deliberare su qualunque altro oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Presidente

Art. 14.

Il presidente dell'Istituto è nominato dal Consiglio di amministrazione fra i propri membri, e dura in carica tre anni.

Il presidente rappresenta l'Istituto di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede l'assemblea dei partecipanti, il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva; firma i verbali delle loro adunanze e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni assunte.

Il presidente ha i poteri di autorizzare la cancellazione delle ipoteche, le surrogazioni da farsi a favore dei terzi, le cancellazioni delle trascrizioni e dei precetti eseguiti dall'Istituto e la restituzione di pegni e di altre garanzie, semprechè il credito dell'Istituto risulti integralmente estinto.

Art. 15.

In caso di assenza od impedimento del presidente ne adempie le funzioni il vice presidente, e, in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, il consigliere più anziano od altro consigliere espressamente delegato dal Consiglio di amministrazione.

L'anzianità è determinata dalla data di nomina, e, a parità di essa, dall'età.

Di fronte ai terzi ed in particolare al Conservatore dei registri immobiliari, all'Amministrazione del debito pubblico ed a tutti gli altri pubblici uffici, la firma del vice presidente costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del presidente, e la firma del consigliere anziano o del consigliere delegato costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del presidente e del vice presidente.

Parimenti, la firma preceduta dalla formula « per delega » è prova legale dell'esistenza di tale delega.

Consiglio di amministrazione

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione è composto da n. 11 a 15 membri da eleggersi dall'assemblea, di cui n. 2 fra esponenti dei ceti industriali.

Tutti i membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio di amministrazione, nella sua prima adunanza, nomina nel proprio seno un presidente e un vice presidente; nomina pure, eventualmente nel proprio seno, un segretario.

Qualora durante il triennio si rendessero vacanti posti nel Consiglio di amministrazione, per il periodo intercorrente fra la cessazione anzitempo dalla carica di consigliere e la prossima adunanza ordinaria dell'assemblea, il Consiglio provvederà alla provvisoria sostituzione dei mancanti.

I consiglieri eletti durante il triennio assumeranno l'anzianità di nomina di quelli sostituiti.

Ai componenti il Consiglio spetta una medaglia di presenza per l'intervento alle sedute consigliari, cui va aggiunta, per coloro che non risiedessero in Milano, una diaria ed il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 17.

Il segretario del Consiglio è pure segretario dell'assemblea e della Giunta esecutiva.

Redige i verbali delle adunanze e li firma, ne autentica le copie e gli estratti; in caso di assenza o impedimento del segretario ne adempie le funzioni il consigliere più giovane di età.

Art. 18.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Le adunanze del Consiglio sono convocate con avviso contenente l'ordine del giorno, da spedire a mezzo raccomandata ai membri ed ai sindaci al loro domicilio almeno cinque giorni innanzi la riunione.

Nei casi di urgenza, la convocazione può essere effettuata anche telegraficamente, purchè almeno un giorno prima della riunione.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto di chi presiede.

Art. 19.

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per tutto ciò che non è riservato all'assemblea.

Oltre alle nomine di cui all'art. 16, comma terzo, spetta in particolare al Consiglio:

a) approvare i regolamenti concernenti l'ordinamento e l'attività dell'Istituto;

b) nominare il direttore e il personale di ogni grado del quale — fermo restando il disposto dell'art. 6 del presente statuto — sia ritenuta necessaria la diretta assunzione, fissandone i requisiti, le attribuzioni ed il trattamento economico;

c) determinare la competenza della Giunta esecutiva e nominarne i membri;

d) approvare le convenzioni con la Cassa di risparmio e gli altri enti partecipanti, di cui all'art. 6;

e) determinare i criteri generali per la concessione del credito;

f) fissare i saggi d'interesse sulle operazioni attive ed approvare quelli da corrispondere sulle operazioni passive;

g) deliberare sulle operazioni di credito che eccedano i limiti di competenza attribuiti alla Giunta esecutiva;

h) deliberare sulla emissione delle obbligazioni e dei buoni fruttiferi, fissandone le modalità, le condizioni ed i tassi d'interesse;

i) deliberare sul risconto del portafoglio e sulla cessione dei crediti non cambiari al Mediocredito;

l) deliberare sulla alienazione dei beni immobili provenienti da subasta;

m) deliberare sulle azioni da promuovere e sostenere in giudizio, sui concordati giudiziali e stragiudiziali, sulle transazioni, sulle rinuncie a giudizi ed a procedimenti esecutivi e sui concorsi dell'Istituto a pubblici incanti; deliberare altresì sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche, rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie, quando permanga un credito dell'Istituto;

n) formare i bilanci e le relazioni e quant'altro deve costituire oggetto di esame o di discussione da parte dell'assemblea dei partecipanti;

o) provvedere in genere a tutto quanto occorra per il regolare funzionamento dell'Istituto e deliberare su ogni altro oggetto che nel presente statuto non sia espressamente riservato alla competenza dell'assemblea dei partecipanti e della Giunta esecutiva.

Il Consiglio di amministrazione designa altresì, su proposta del direttore, due funzionari dell'Istituto incaricati di sostituire il direttore stesso in caso di sua assenza o impedimento.

Giunta esecutiva

Art. 20.

La Giunta esecutiva è composta dal presidente e dal vice presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto e di altri tre membri nominati dal Consiglio medesimo tra i propri componenti.

I membri elettivi della Giunta esecutiva durano in carica due anni e sono rieleggibili.

La Giunta esecutiva si riunisce almeno una volta al mese.

Le adunanze della Giunta esecutiva sono valide con l'intervento del presidente, o di chi lo sostituisce a termini del presente statuto, e di due membri.

Le sue deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

La Giunta esecutiva, nei casi di urgenza, potrà adottare determinazioni di competenza del Consiglio di amministrazione: il presidente o chi lo sostituisce dovrà provvedere perchè esse siano sottoposte per ratifica al Consiglio medesimo in occasione della prima riunione di quest'ultimo.

Ai componenti della Giunta esecutiva spettano, per la partecipazione alle sedute, la medaglia di presenza, nonchè l'eventuale diaria ed il rimborso spese di viaggio come per le riunioni del Consiglio. La diaria ed il rimborso spese di viaggio non sono cumulabili nello stesso giorno in cui si riuniscono Consiglio e Giunta esecutiva.

La Giunta esecutiva è convocata con biglietto d'invito, da spedire a mezzo raccomandata, ai suoi membri ed ai sindaci a loro domicilio, almeno tre giorni innanzi la riunione.

In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata con qualunque altro mezzo più celere, purchè con un giorno almeno di preavviso.

Nel caso si rendessero vacanti, durante il biennio, posti elettivi nella Giunta esecutiva, provvederà il Consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla vacanza medesima, alla nomina dei membri in sostituzione. I nuovi eletti assumeranno l'anzianità di nomina di quelli sostituiti.

Art. 21.

Spetta alla Giunta esecutiva deliberare:

a) sulle operazioni di concessione di credito e sulle relative garanzie, entro i limiti di valore stabiliti dal Consiglio;

b) sulle proposte da presentare al Consiglio di amministrazione nelle materie di sua competenza;

c) in via d'urgenza, su affari di competenza del Consiglio di amministrazione, nella prima riunione del quale dovrà chiedere ratifica.

La deliberazione della Giunta è prova legale di fronte ai terzi dell'esistenza della delega o dell'urgenza.

Collegio dei sindaci

Art. 22.

Il Collegio dei sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti.

Un sindaco effettivo ed uno supplente sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; gli altri sono nominati dall'assemblea dei partecipanti.

La presidenza del Collegio spetta al sindaco effettivo di nomina ministeriale.

Il Collegio sindacale esercita le mansioni indicate dal Codice civile.

I sindaci effettivi devono intervenire alle adunanze del Consiglio di amministrazione e possono assistere a quelle della Giunta esecutiva.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Direttore

Art. 23.

La direzione dell'Istituto è affidata ad un direttore, nominato ai sensi dell'art. 19, paragrafo *b*).

Il direttore assiste alle assemblee dei partecipanti e interviene con voto consultivo alle adunanze del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva; egli vigila ed ordina il lavoro da compiere dall'Istituto e più particolarmente attende ai seguenti compiti:

a) provvedere alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei partecipanti, del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva, nonchè delle disposizioni della presidenza;

b) riferisce al Consiglio di amministrazione e alla Giunta esecutiva su tutti gli affari sui quali detti organi sono chiamati a deliberare;

c) dispone e disciplina gli accertamenti per l'istruttoria e la esecuzione delle operazioni;

d) prende nota delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva;

e) autorizza le spese di amministrazione di carattere ordinario entro i limiti fissati annualmente dal Consiglio di amministrazione;

f) firma la corrispondenza ordinaria, gli ordinativi di incasso o di pagamento, le girate dei vaglia e dei titoli all'ordine, le quietanze; controfirma le situazioni, le relazioni annuali ed i bilanci e provvede a quanto altro occorra per lo svolgimento ed il regolare andamento del servizio.

Bilanci Utili Liquidazione

Art. 24.

Ogni esercizio amministrativo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio dovrà essere sottoposto al voto dell'assemblea dei partecipanti nell'ordinaria adunanza di aprile.

Art. 25.

Sugli utili d'esercizio sarà anzitutto accantonato il 20 % da devolvere al fondo di riserva ordinario. In secondo luogo, verrà rimunerato il capitale in ragione del 5 %. Il 25 % del residuo verrà assegnato al fondo di riserva straordinario, destinando il rimanente 75 % in parte ad una ulteriore assegnazione di dividendo al capitale ed in parte ad un fondo a disposizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per favorire le iniziative dirette allo sviluppo ed al perfezionamento delle medie e piccole industrie della Lombardia.

Art. 26.

L'assemblea dei partecipanti può deliberare lo scioglimento e la conseguente liquidazione dell'Istituto con deliberazione che abbia ottenuto una maggioranza di voti che rappresenti almeno due terzi del fondo di dotazione.

Detta deliberazione, per essere esecutiva, dovrà riportare l'approvazione del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Le attività nette risultanti saranno ripartite tra gli Istituti partecipanti in proporzione alle quote da ciascuno conferite.

Art. 27.

L'Istituto è sottoposto a vigilanza in conformità alle disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive norme integrative e modificative.

Per l'amministrazione straordinaria e la liquidazione dell'Istituto, valgono le disposizioni del predetto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive norme integrative e modificative.

L'Istituto deve rimettere all'organo di vigilanza i verbali delle deliberazioni delle assemblee e del Consiglio di amministrazione, nonchè il bilancio annuale e le situazioni periodiche dei conti. Trascorsi dieci giorni dalla data dell'invio dei verbali senza che nessuna comunicazione sia pervenuta all'Istituto da parte dell'organo di vigilanza, le deliberazioni potranno essere eseguite.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
PELLA

Visto, *il Ministro per l'industria e il commercio*
CAMPILLI

(2273)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1953.

Sostituzione di un componente della Deputazione della Borsa valori di Venezia per l'anno 1953.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 12 dicembre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 20 dicembre 1952, con il quale è stata costituita, fra le altre, la Deputazione della Borsa valori di Venezia, per l'anno 1953;

Vista la nota del 29 aprile 1953, con la quale la Direzione generale del Banco di Napoli comunica che il dott. Francesco Libonati, membro di quella Deputazione di borsa, quale delegato governativo, è stato trasferito ad altra sede, e propone, in sua sostituzione, il dott. Romeo Rucci;

Ritenuta l'opportunità di provvedere all'integrazione della Deputazione della Borsa valori di Venezia;

Decreta:

Il dott. Romeo Rucci, direttore della sede di Venezia del Banco di Napoli, è nominato componente della Deputazione per la Borsa valori di Venezia, per l'anno 1953, in sostituzione del dott. Francesco Libonati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 maggio 1953

Il Ministro: PELLA

(2315)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione agli Spedali riuniti di Santa Chiara di Pisa ad istituire una scuola convitto per infermiere professionali

Con decreto in data 2 ottobre 1951, n. 52833, dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, gli Spedali riuniti di Santa Chiara sono stati autorizzati ad istituire una scuola convitto per infermiere professionali presso gli ospedali medesimi, ed è stato approvato il progetto tecnico, lo statuto e il regolamento per l'impianto, la costituzione e il funzionamento della scuola, nonchè i programmi d'insegnamento e d'esame.

(2244)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Istituzione di servizi fonotelegrafici

In data 3 gennaio 1953 è stato istituito il servizio fonotelegrafico nella agenzia postale del rione Salice di Reggio Calabria mediante il circuito fonotelegrafico n. 6638: Reggio Calabria-rione Salice.

(2284)

In data 12 marzo 1953 è stato istituito il servizio fonotelegrafico a Lagaro (Bologna) in collegamento con l'ufficio telegrafico di Castiglione dei Pepoli mediante il circuito 6681.

(2285)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione

Fino al 30 giugno 1954, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cuneo, della estensione di ettari 650 circa, compresa nei comuni di Dogliani, Somano e Bonvicino, delimitata dai seguenti confini:

dal bivio di quota 343, strada provinciale che per Somano passa a Ruatalunga e prosegue per Madonna della Neve fino a quota 672 e cioè fino all'incontro con il confine del comune di Bossolasco; confine dei comuni di Bossolasco e Murazzano fino all'incontro con la strada provinciale (nei pressi di quota 592) che, passando per Bonvicino porta al bivio di quota 343.

(2105)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di due relitti d'alveo della roggia Fredda in comune di Cervignano del Friuli (Udine).

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze in data 24 gennaio 1953, n. 1383, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di due relitti di alveo della roggia Fredda in comune di Cervignano del Friuli (Udine), segnati nel catasto dello stesso Comune al mappale 1155/1, della superficie complessiva di mq. 1414 (464 + 950), ed indicati nei due estratti catastali in data 12 dicembre 1949, in scala 1:1000, dell'Ufficio tecnico erariale di Udine, che fanno parte integrante del decreto stesso.

(2081)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 12.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione (Lire)
Rendita 5 % (1935)	12842	Sanvenero Carlotta di Arturo, minore, sotto la patria potestà del padre dom. a Savona	1.200 —
Id.	12843	Sanvenero Maria Luisa di Arturo, minore sotto la patria potestà, come sopra	1.200 —
Id.	66129 (nuda proprietà)	Banfi Innocente e Giuseppe fu Dante, minori sotto la patria potestà della madre Dell'Erba Severa di Sebastiano, vedova Banfi, dom. a Caravaggio (Bergamo), con usufrutto a quest'ultima	1.045 —
Id.	66132 (nuda proprietà)	Come sopra	1.190 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 18 febbraio 1953

Il direttore generale: DE LIGUORO

(949)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 107

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 12 maggio 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,91	626,50
» Firenze	624,90	625 —
» Genova	624,90	626 —
» Milano	624,90	626,75
» Napoli	624,90	626,10
» Palermo	624,90	626,65
» Roma	624,88	626,875
» Torino	624,91	626 —
» Trieste	624,91	—
» Venezia	624,90	626 —

Media dei titoli del 12 maggio 1953

Rendita 3,50 % 1906	66 —
Id. 3,50 % 1902	61,60
Id. 3 % lordo	70,70
Id. 5 % 1935	96,375
Redimibile 3,50 % 1934	80,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,875
Id. 5 % (Ricostruzione)	93 —
Id. 5 % 1936	92,30
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,125

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 12 maggio 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,89
1 dollaro canadese	»	626,81

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,69

Cambi di compensazione
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per	franco belga
Danimarca	» 90,46	»	corona danese
Egitto	» 1794,55	»	lira egiziana
Francia	» 1,785	»	franco francese
Germania	» 148,77	»	marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	»	corona norvegese
Olanda	» 164,44	»	fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	»	corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	»	franco svizzero

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Savino Iorio di Tommaso, nato a Orta Nova (Foggia) il 27 gennaio 1927, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso la Università di Roma nel 1952.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(2108)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per esami a ventiquattro posti di allievo ispettore amministrativo (grado 11° del quadro B del ruolo di gruppo A) nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la costituzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, relativo al nuovo ordinamento del personale della predetta Azienda di Stato;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, e successive modificazioni;

Vista la legge 29 aprile 1950, n. 229;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 25672/12106 in data 24 marzo 1952 che autorizza, tra l'altro, a mettere a concorso ventiquattro posti di allievo ispettore amministrativo (grado 11° del quadro *B* del ruolo di gruppo *A*) nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per esami a ventiquattro posti di allievo ispettore amministrativo (grado 11° del quadro *B* del ruolo di gruppo *A*) nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, di cui un terzo, e cioè otto posti, sono riservati al personale di ruolo e non di ruolo, dell'Azienda di Stato medesima, con almeno due anni di effettivo servizio. I posti riservati agli interni, eventualmente non coperti, saranno conferiti agli altri candidati idonei.

Al concorso non possono partecipare coloro che abbiano già preso parte, senza conseguirvi l'idoneità, a due precedenti concorsi per la nomina nel predetto grado.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta la laurea in giurisprudenza, od in scienze economiche e commerciali, o economiche e marittime, o sociali e sindacali, o sociali, o politiche e sociali, o coloniali.

Art. 3.

Possono partecipare al concorso gli aspiranti che alla data del presente decreto, non abbiano superato l'età di anni 38, tenuto conto dell'elevazione stabilita dalla legge 3 maggio 1950, n. 223.

Detto limite è elevato:

ad anni 43 per gli ex combattenti, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia o dalla deportazione, per i profughi dei territori di confine e per i profughi dell'Africa italiana;

ad anni 44 per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa;

ad anni 45 per i mutilati ed invalidi di guerra e per la lotta di liberazione nonchè per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per servizio e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per le vedove dei caduti nella guerra 1940-45 e nella lotta di liberazione.

I suddetti limiti sono inoltre elevati di anni due per coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima; questi aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Il limite di età è elevato a 45 anni anche:

a) per coloro che comprovino di aver riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di

polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale; questo beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

b) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio Nazionale Statistico Economico della Agricoltura (U.N.S.E.A.).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite di età è altresì elevato, nei confronti degli assistenti ordinari ed assistenti straordinari volontari ed incaricati, nella misura stabilita dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172.

Non si applica alcun limite di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente decreto, siano impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 32, indirizzata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Azienda di Stato per i servizi telefonici Reparto 1° Ufficio 1° Roma, corredata da tutti i documenti relativi, dovrà essere consegnata oppure spedita alla predetta Azienda nel termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

I candidati dipendenti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici potranno fare riferimento a documenti già presentati alla Azienda stessa, purchè siano stati rilasciati nelle prescritte forme legali, e non siano scaduti di validità.

Dalla domanda, firmata dall'aspirante, dovrà risultare:

a) cognome, nome, paternità e maternità del candidato;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio;

d) indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

e) dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

f) elenco dei documenti allegati;

g) eventualmente Amministrazione dalla quale il candidato dipende.

Delle domande che, per qualsiasi causa, anche indipendentemente dalla volontà dei concorrenti, non siano consegnate o spedite nel termine di giorni sessanta e di quelle insufficientemente documentate, non sarà tenuto conto ed i richiedenti non saranno ammessi al concorso.

Per tutti gli aspiranti non è ammesso fare riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni, salvo che per il titolo di studio originale; in tale caso dovrà essere prodotto un certificato in carta bollata da L. 24, rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

E' fatta salva ai candidati che saranno ammessi alla prova orale la facoltà di produrre, prima di sostenere la prova stessa, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli di preferenza e di precedenza di cui al n. 9 del seguente art. 5.

I candidati dipendenti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici presenteranno la domanda ed i documenti, entro il termine perentorio di cui sopra, all'ufficio da cui dipendono il quale, dopo aver apposto sulla domanda stessa una dichiarazione munita del timbro d'ufficio e firmata dal capo dell'ufficio, attestante la data della presentazione, la trasmetterà al superiore ispettorato o reparto.

Gli ispettorati ed i reparti interessati dovranno, senza indugio, inoltrare le predette domande al Reparto 1° Ufficio 1° della Direzione dell'Azienda, con il parere circa l'ammissione al concorso, espresso per ciascun aspirante.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti

1. Diploma originale di laurea oppure copia notarile (L. 40 primo foglio e L. 32 intercalari) debitamente legalizzata oppure provvisoriamente certificato rilasciato dalla Università.

2. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo di L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore competente.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24 (di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente bando), rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato.

4. Certificato di buona condotta, su carta da bollo da L. 24 (in data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente bando), rilasciato dal Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza vidimati dal prefetto.

5. Certificato, su carta da bollo da L. 24 (in data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente bando), rilasciato dal Comune di residenza, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

6. Certificato del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 85 debitamente legalizzato, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente bando.

7. Certificato medico, su carta da bollo da L. 24 (in data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente bando), rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato stesso, se rilasciato da un medico provinciale, dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico militare, dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto dovrà essere vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica dell'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad un'esatta descrizione della natura del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre alla visita di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

8. Copia in competente bollo (L. 40 primo foglio, L. 32 intercalari) dello stato di servizio e del foglio matricolare per coloro che abbiano prestato servizio militare e, in caso negativo, certificato di esito di leva su carta da bollo da L. 24, debitamente vidimato.

9. Eventuali documenti necessari per fruire dei benefici relativi alla elevazione dei limiti di età per l'ammissione al concorso ed alle preferenze e precedenze nella graduatoria.

I coniugati ed i vedovi con o senza prole debbono produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 24 debitamente legalizzato, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente bando.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi compresi fra essi anche i figli caduti in guerra.

Gli ex combattenti dovranno produrre oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, da rilasciarsi dal distretto militare, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137 (tassa di bollo L. 32).

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, ed i promossi per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione della promozione.

I reduci dalla prigionia dovranno produrre una dichiarazione su carta da bollo da L. 24 ovvero sul prescritto modello soggetto alla tassa di bollo di L. 32, comprovante tale loro qualità con l'esito della discriminazione.

I reduci civili dalla deportazione e dall'internamento compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione su carta da bollo da L. 24 del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

I profughi dei territori di confine ed i profughi d'Africa dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica, i primi mediante una attestazione su carta da bollo da L. 24 del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede, gli altri mediante una dichiarazione su carta da bollo da L. 32, rilasciata dal Ministero dell'Africa Italiana.

I partigiani combattenti dovranno produrre l'originale o la copia autentica del diploma rilasciato dalle Commissioni competenti o la dichiarazione integrativa ai fini amministrativi, rilasciati dalle Commissioni stesse o dal distretto militare.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per fatti di guerra o per servizio o per i fatti di Mogadiscio, produrranno il mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o copia del decreto di pensione o una attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per servizio o per i fatti di Mogadiscio, le madri, le vedove, non rimaritate, le sorelle vedove o nubili dei caduti per gli stessi motivi ed i figli degli invalidi ovvero dei grandi invalidi per gli stessi motivi, produrranno: gli orfani un certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri un certificato delle rispettive associazioni nazionali oppure, per i figli degli invalidi, uno dei documenti di cui ai precedenti comma intestato al nome del padre.

Coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali di polizia, produrranno copia dei relativi provvedimenti.

La legalizzazione delle firme non è necessaria per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma, dal cancelliere del Tribunale di Roma o dal segretario della Procura di Roma.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente articolo.

Art. 6.

I concorrenti che appartengono al personale civile di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, possono limitarsi a produrre, oltre alla domanda, soltanto i documenti di cui ai numeri 1, 7 e 8 e quelli eventuali di cui al n. 9 del precedente articolo; inoltre dovranno produrre copia in competente bollo (L. 40 primo foglio, L. 32 intercalari), dello stato matricolare, rilasciata dalla Amministrazione di appartenenza, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio. Quest'ultimo documento non è richiesto per i concorrenti impiegati di ruolo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

I concorrenti che appartengono al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato in aggiunta ai documenti di cui al precedente art. 5, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 24 rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quello del presente decreto, dall'Amministrazione da cui dipendono, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione, in servizio non di ruolo, con la indicazione della data di inizio, della durata e della natura del servizio stesso.

I concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.), dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 24 da cui risulti che alla data del 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio.

I concorrenti che si trovino sotto le armi, possono esibire, in luogo dei certificati di cui ai nn. 3, 4, 7 e 8, di cui al precedente art. 5, un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal Comando del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 6 e 7 purchè da ciascun documento risulti esplicitamente le condizioni di povertà, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Art. 7.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto disposto dal terzo comma dell'art. 3 del presente decreto per gli aspiranti coniugati.

Art. 8.

L'elenco dei candidati ammessi al concorso e di quelli non ammessi sarà approvato con decreto del Ministro, da pubblicarsi nel bollettino delle poste e delle telecomunicazioni.

Con successivo decreto saranno stabiliti i giorni e la sede in cui avranno luogo gli esami.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, come documento di identità personale, la tessera postale di riconoscimento o la carta di identità; per gli impiegati statali è sufficiente il libretto ferroviario.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto Ministeriale sarà composta di un consigliere di Stato, presidente, di un professore universitario e di un funzionario dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici di grado non inferiore al 6° di gruppo *A*, membro.

Avrà le funzioni di segretario un impiegato di grado non inferiore al 9°.

Art. 10.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei concorrenti idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voti saranno applicate le preferenze di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 11.

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria di cui all'articolo precedente, salvo l'applicazione delle riserve stabilite dalle vigenti disposizioni di legge e dal precedente art. 1.

La graduatoria stessa sarà approvata con decreto Ministeriale e pubblicata nel bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di volontario e con un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11° dei ruoli statali, più l'indennità di carovita prevista dagli articoli 2 e seguenti del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai provenienti dal personale statale di ruolo e non di ruolo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici o di altre Amministrazioni, saranno applicate, a seconda dei casi, le disposizioni di cui agli artt. 17 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

I vincitori del concorso, che senza giustificato motivo, a giudizio dell'Amministrazione, non assumono servizio nella residenza assegnata entro il termine loro fissato, saranno considerati rinunciatari, senza bisogno di diffida, e se appartenenti al personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, conserveranno la posizione di impiego occupata nell'Azienda stessa.

I loro posti verranno assegnati ai candidati idonei che seguono, nella graduatoria, i vincitori.

Art. 13.

I volontari, che alla fine del periodo di prova, ottengano il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno nominati allievi ispettori amministrativi (grado 11° del quadro *B* del ruolo di gruppo *A*) con le competenze spettanti a tale grado.

I volontari che a giudizio insindacabile dell'Amministrazione non saranno riconosciuti idonei a conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 dicembre 1952

Il Ministro: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1953
Registro n. 9 Ufficio riscontro poste, foglio n. 265. — FAGGIANI

PROGRAMMA D'ESAME

Materie di esame scritto

1. Diritto amministrativo.
2. Diritto civile e commerciale.
3. Scienza delle finanze ed economia politica.

Materie di esame orale

(oltre quelle delle prove scritte)

1. Principi di diritto costituzionale.
2. Principi di diritto penale con speciale riguardo ai delitti contro la pubblica amministrazione e l'amministrazione della giustizia.
3. Contabilità generale dello Stato.
4. Nozioni di statistica.
5. Elementi di legislazione delle telecomunicazioni con particolare riferimento all'organizzazione dei servizi telefonici e all'ordinamento dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Il Ministro: SPATARO

(2200)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Decreto di rettifica delle graduatorie di merito dei concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento della matematica negli istituti medi inferiori (classe di concorso II) e della matematica nei licei scientifici (classe di concorso II-bis).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto Ministeriale 30 settembre 1952, con il quale veniva approvata la graduatoria del concorso a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento della matematica nelle scuole medie (classe II), registrata dalla Corte dei conti il 2 settembre 1952, registro n. 37, foglio n. 315;

Veduto il decreto Ministeriale 30 settembre 1952, con il quale veniva approvata la graduatoria del concorso a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento della matematica nelle classi di collegamento (classe II-*bis*), registrata dalla Corte dei conti il 31 luglio 1952, registro n. 34, foglio n. 14;

Riesaminata la documentazione prodotta dal candidato Sciacca Michelangelo fu Rosario;

Ritenuto che per mero errore al predetto candidato Sciacca Michelangelo non fu valutata l'abilitazione all'insegnamento della matematica nelle scuole medie inferiori conseguita nel 1941 con voti 45/75 e regolarmente documentata;

Considerato che detta abilitazione è titolo di categoria *A* per le classi di concorso a posti di ruolo speciale transitorio II e II-*bis*;

Decreta:

Art. 1.

La graduatoria dei concorsi a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento della matematica nelle scuole medie (classe II) viene modificata nel senso che il prof. Sciacca Michelangelo fu Rosario occupa il posto 709 con punti 114,625 anzichè il posto 1522 con punti 64,625 ed in quella per l'insegnamento della matematica nelle classi di collegamento (classe II-*bis*) lo stesso nominativo deve occupare il posto 660 con punti 104,625 anzichè il posto 1201 con punti 54,625.

Art. 2.

Di conseguenza la numerazione delle graduatorie sopradette si intenderà modificata in conformità a quanto disposto nel precedente articolo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° ottobre 1951

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1953
Registro n. 14, foglio n. 343. — BARONE

(2111)

Decreto di rettifica delle graduatorie di merito dei concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento della computisteria e pratica commerciale nelle scuole tecniche commerciali (classe di concorso F. I) e della ragioneria e tecnica commerciale negli istituti tecnici commerciali (classe di concorso G. IV).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta l'istanza del prof. De Leo Leonardo fu Carlo intesa ad ottenere l'inclusione nelle graduatorie dei concorsi a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento della matematica, computisteria, calcolo mercantile istituzione di commercio e pratica commerciale nelle scuole tecniche commerciali (classe F. I) e computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti nelle scuole ed istituti di istruzione tecnica (classe G. IV);

Considerato che il predetto prof. De Leo Leonardo fu Carlo era stato ammesso al concorso a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento della computisteria, ragioneria e pratica commerciale nelle scuole e corsi di avviamento professionale (classe Avv. VI) con riserva in attesa di accertamenti circa il possesso del titolo di studio valido per l'ammissione e non incluso, per la stessa ragione, nelle graduatorie delle classi di concorso F. I e G. IV sopradette;

Considerato che il prof. De Leo Leonardo fu Carlo aveva fatto riferimento, per quanto riguarda i titoli di ammissione ai concorsi in questione, ai titoli prodotti presso l'ufficio concorsi scuole medie per la partecipazione ai concorsi indetti con decreti Ministeriali 4 luglio 1947 e successivi a norma dell'art. 5 lettera *i*) del bando dei concorsi a posti di ruolo speciale transitorio di cui al decreto Ministeriale 21 luglio 1949;

Veduta la conferma dell'Ufficio concorsi scuole medie da cui risulta che il prof. De Leo Leonardo per i concorsi banditi il 4 luglio 1947 aveva prodotto il certificato di laurea con votazione e un diploma di abilitazione all'insegnamento della computisteria e pratica commerciale (classe F. I);

Ritenuto che effettivamente per mero errore il prof. De Leo è stato escluso dalla graduatoria delle classi F. I e G. IV e che legittimamente è stato ammesso alla classe Avv. VI;

Riesaminata la documentazione prodotta dall'interessato;

Veduto il decreto Ministeriale 30 settembre 1951, con il quale veniva approvata la graduatoria del concorso a posti di ruolo speciale transitorio classe F. I, registrata dalla Corte dei conti il 25 giugno 1952, registro n. 29, foglio n. 110;

Veduto il decreto Ministeriale 30 settembre 1951, con il quale veniva approvata la graduatoria del concorso a posti di ruolo speciale transitorio classe G. IV, registrata dalla Corte dei conti il 25 giugno 1952, registro n. 29, foglio n. 111;

Decreta:

Art. 1.

La graduatoria del concorso a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento della matematica, computisteria ecc. (classe F. I) viene modificata nel senso che dopo il numero 176 deve essere inserito il prof. De Leo Leonardo fu Carlo recante il n. 177 con punti 147,875.

Art. 2.

La graduatoria del concorso a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento della computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti nelle scuole ed istituti di istruzione tecnica (classe G. IV) viene modificata nel senso che dopo il numero 396 deve essere inserito il prof. De Leo Leonardo fu Carlo recante il n. 397 con punti 64,96.

Art. 3.

Di conseguenza la numerazione delle graduatorie sopradette si intenderà modificata in conformità a quanto disposto nei precedenti articoli 1 e 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° ottobre 1951

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1953
Registro n. 14, foglio n. 341. — BARONE

(2113)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei vincitori del concorso a tredici posti di archivista di Stato in prova (gruppo A) nell'Amministrazione degli archivi di Stato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 17 aprile 1952, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio successivo, registro n. 13 Interno, foglio n. 15, col quale venne indetto un concorso per esami a tredici posti di archivista di Stato in prova (gruppo *A*) nell'Amministrazione degli archivi di Stato;

Visto il proprio decreto in data 25 settembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre successivo, registro n. 25 Interno, foglio n. 262, col quale venne nominata la Commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Visto il proprio decreto in data 13 ottobre 1952, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre successivo, registro n. 26 Interno, foglio n. 375, col quale venne modificata la composizione della Commissione esaminatrice suddetta;

Visto il proprio decreto in data 23 gennaio 1953, in corso di registrazione, con il quale vennero nominati due commissari aggregati alla Commissione esaminatrice per le prove orali, quali esperti di lingue estere;

Visti i verbali delle operazioni della suddetta Commissione;

Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei vincitori del concorso per tredici posti di archivista di Stato in prova (gruppo *A*), nel modo seguente:

COGNOME E NOME	Media prove scritte	Media prova orale	Punto prova facoltativa lingue estere	Totale
1. Grispo Renato	9,80	8 —	1 —	18,80
2. Pansini Giuseppe	9,15	9,20	—	18,35
3. Arnaldi Girolamo	8,90	9,40	—	18,30
4. Abbondanza Roberto	8,65	8 —	0,75	17,40
5. Abrate Mario	7,95	8,50	—	16,45
6. Briguglio Letterio, combattente	7,75	7,75	—	15,50
7. Biscardi Luigi	7,65	7,65	—	15,30
8. Mungari Clara	7,80	7,45	—	15,25
9. Musto Dora	7,25	7,95	—	15,20
10. Gaudioso Eraldo, combattente	7 —	7,50	—	14,50
11. De Feo Francesco	7 —	7,20	—	14,20
12. Tenenti Alberto	8,15	6 —	—	14,15
13. Bisia Bianca Maria	7 —	7,10	—	14,10

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 febbraio 1953

Il Ministro: SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *marzo* 1953
Registro n. 10 *Interno, foglio n.* 191. — BERITELLI

(2125)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Graduatoria del concorso a diciassette posti di disegnatore tecnico aggiunto nella specialità tecnologico-meccanica.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 16 dicembre 1951, col quale fu indetto un concorso per esami a diciassette posti di disegnatore tecnico aggiunto nella specialità tecnologico-meccanica (gruppo *B*, grado 11°);

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami e visto il risultato degli esami stessi;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei nel concorso a diciassette posti di disegnatore tecnico aggiunto nella specialità tecnologico-meccanica, bandito con decreto Ministeriale 16 dicembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1952, registro n. 11, foglio n. 360:

1. Toscano Sabato . . . . punti 15,50
2. Zinghirino Giovanni . . » 15 —
3. De Rosa Raimondo . . . . . . » 14,50
4. Straulino Franco . . . . . » 14,20
5. Gorini Marcello . . » 13,90
6. Benedetti Loris » 13 —

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 marzo 1953

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1953
Registro n. 13 *Esercito, foglio n.* 368. — TEMPESTA

(2127)

PREFETTURA DI COSENZA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Veduti i propri decreti nn. 45115 e 45116, in data 4 dicembre 1952;

Vedute le rinuncie presentate dai vincitori;

Decreta:

I seguenti partecipanti al concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Cosenza, indetto con decreto n. 4425 in data 10 marzo 1952, sono dichiarati vincitori della sede indicata a fianco di ciascuno:

1) Ordine dott. Aldo: Bonifati (Fraz. Cittadella del Capo)
2) Micciulli dott. Francesco: Fiumefreddo Bruzio (seconda condotta).

Cosenza, addì 18 aprile 1953

Il Prefetto

(2215)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.